

Trento, 7 aprile 2020

INVIATA A MEZZO PEC

Ai COMUNI

Alle COMUNITA' DI VALLE

e p.c.: CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI

PAT – Servizio Autonomie Locali

Oggetto: circolare esplicativa del Ministro per la pubblica amministrazione 1° aprile 2020 n. 2 e Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sottoscritto il 3 aprile 2020.

Diciamo subito che l'obiettivo della presente nota è l'uniformità dei comportamenti del datore di lavoro pubblico nei confronti dei dipendenti di tutto il territorio provinciale, partendo dal presupposto che ogni ente è responsabile sia della gestione del proprio personale sia dell'applicazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza previste dalle leggi.

Come noto, il Ministro per la pubblica amministrazione con circolare n. 2 del 1° aprile 2020 (di cui sicuramente siete a conoscenza) ha chiarito alcuni aspetti applicativi delle norme introdotte dal DL 17.03.2020 n. 18 relative alle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative nel settore pubblico.

Punto fondamentale è quanto previsto dall'art. 87 del DL sopra citato che stabilisce che fino alla cessazione dell'emergenza il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, e ciò senza che il dipendente inoltri specifica richiesta (al fine di accelerare la procedura si prescinde dall'accordo individuale); ne consegue che ogni amministrazione deve porre in essere tutti gli sforzi organizzativi e gestionali per individuare strumenti idonei per superare eventuali ostacoli al pieno utilizzo del lavoro agile, al fine di contenere e contrastare la diffusione del contagio.

E' evidente che la straordinarietà di questa fase ha comportato un ripensamento da parte delle pubbliche amministrazioni in merito alle professionalità, alle tipologie di rapporto di lavoro, anche di tipo "culturale"; nel contempo sono risultati evidenti gli enormi ritardi presenti in tante realtà (tante prestazioni essenziali potrebbero essere svolte da remoto se ci fosse una piena diffusione degli strumenti tecnologici necessari).

Tutte le amministrazioni sul territorio hanno individuato le attività indifferibili (che possono essere svolte anche in modalità agile) nonché i contingenti minimi di personale richiesti in presenza sul luogo di lavoro; la maggior parte hanno disposto il ricorso al lavoro agile, anche in alternanza alla presenza fisica, così da ridurre al minimo gli spostamenti e la presenza dei dipendenti negli uffici.

Riscontriamo però ancora molte "difficoltà" in merito agli altri istituti previsti dal DL n.18/2020: un esempio su tutti riguarda le ferie pregresse; la circolare n.2/2020 finalmente ha precisato che si definisce pregresse quelle relative al 2019 compreso. L'utilizzo delle ferie

pregresse, comprese ribadiamo quelle del 2019 non ancora fruite è legittimo ma non può rappresentare una scappatoia per evitare la modalità del lavoro agile.

Inoltre, l'art. 87 prevede che, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, gli enti possano usare ferie pregresse, congedi, banca ore, altri istituti previsti dal CCPL nonché l'istituto dell'esenzione dal servizio: è evidente che l'esenzione dal servizio (periodo equiparato a tutti gli effetti di legge alla presenza in servizio) debba essere disposta dopo aver verificato la non praticabilità delle soluzioni indicate dalla norma, ma possa essere disposta, anche in analogia a quanto già previsto per il personale scolastico ed educativo a cui è stato garantito il trattamento economico perché i servizi sono stati interrotti.

La circolare fornisce precisazioni in merito a permessi legge 104, congedo parentale straordinario e bonus baby-sitting previsti dagli artt. 24, 25 e 39 del D.L. n. 18/2020 su cui non entriamo in merito ora.

Infine, dedichiamo un cenno al Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sottoscritto lo scorso 3 aprile tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, al fine di promuovere modalità di comunicazione e confronto, di condivisione delle informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell'utenza, con quella di garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili, con le opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro, con un richiamo particolare alla dotazione dei DPI previsti dalla normativa. Al punto 5 del Protocollo si legge che *"... qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, le amministrazioni, fermo restando l'eventuale ricorso alle ferie pregresse maturate fino al 31 dicembre 2019, ai congedi o ad analoghi istituti qualora previsti dai CCNL vigenti, nonché, ove richiesto dai dipendenti, dei congedi parentali straordinari previsti a garanzia delle cure genitoriali da prestare, possono ricorrere, nelle modalità previste dai vigenti CCNL, al collocamento in attività di formazione in remoto utilizzando pacchetti formativi individuati dal datore di lavoro. Le amministrazioni ricorrono motivatamente all'esenzione dal servizio così come previsto dall'articolo 87, comma 3, del decreto legge n. 18/2020..."*.

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

Per le Segreterie Provinciali:

CGIL FP  
f.to Patrizia Emanuelli

CISL FPS  
f.to Maurizio Speciali

UIL FPL  
f.to Andrea Bassetti